



**COMUNICATO UFFICIALE N.273**  
**Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 171/AA, 172/AA, 173/AA e 174/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 171/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 342 pfi 17/18 adottato nei confronti della società POLISPORTIVA PIANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

POLISPORTIVA PIANI, in violazione dell'art. 11, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere da un proprio tesserato e/o dai soggetti che comunque hanno svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro Bertoli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA PIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 di ammenda, con espresso impegno della società di sensibilizzare tutti i propri tesserati sui principi di antirazzismo e antidiscriminazione, per la società POLISPORTIVA PIANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 297 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo MEZZAROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MEZZAROMA, nella sua qualità di Presidente della società A.C. Siena s.r.l. all'epoca dei fatti, nonché di Presidente del consiglio di amministrazione della società dal 28.10.2010 al 23.7.2014:

a) in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver posto in essere, o comunque consentito, un'operazione finanziaria costituita da una serie di contratti aventi sostanzialmente ad oggetto l'utilizzo dei diritti sul pacchetto dei marchi A.C. Siena, il cui valore era stato di gran lunga sopravvalutato, così da consentire alla A.C. Siena - che in quel momento versava in una situazione gravemente deficitaria - di utilizzare proventi straordinari relativi a plusvalenze di cessione per € 25.085.173,65, permettendo alla stessa di chiudere l'esercizio al 30.6.2012 con un utile di € 1.817.249,00, mentre, senza la conclusione dell'operazione e senza la contabilizzazione della suddetta plusvalenza, il patrimonio netto dell'A.C. SIENA al 30.6.2012 sarebbe stato di segno negativo per € 23.485.987,00, mettendo in discussione la continuità aziendale, a meno di un ulteriore finanziamento da parte del socio mediante apporto di nuova liquidità;

b) in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere apposto o comunque consentito che venisse apposto a bilancio in modo improprio la somma che la Lega di serie A eroga alle società retrocesse dopo la definitiva ammissione al campionato di serie B, (c.d. "paracadute"), così da determinare una contabilizzazione di maggiori ricavi per € 5.000.000,00 che hanno influito positivamente nella determinazione del risultato dell'esercizio, con l'effetto di consentire la chiusura del bilancio di esercizio al 30.6.2013 con una perdita di € 1.772.507,00, che, senza tale registrazione, sarebbe stata di importo pari a € 6.772.507,00, oltre tutto con conseguenti riflessi sul patrimonio netto che da € 545.680,00 sarebbe risultato negativo per € 4.454.320,00;

c) in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere contabilizzato nel bilancio al 30.6.2012 della società A.C. Siena plusvalenze fittizie per complessivi € 5.894.779,00, in relazione alla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori Alessandro

Iacobucci (plusvalenza di € 3.394.779,00), Giuseppe Pacini (plusvalenza di € 1.000.000,00) e Richard Gabriel Marcone (plusvalenza di € 1.500.000,00) occultando le reali perdite dell'esercizio 2011/12 e rinviando nel tempo l'obbligo di ricapitalizzazione dei soci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MEZZAROMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di anni 1 e mesi 6 mesi di inibizione per il Sig. Massimo MEZZAROMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1016 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Sergio MAURO e della società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO MAURO, Presidente della società A.S. Soccer Lagonegro 04, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato dichiarazioni per il tramite di un post pubblicato sulla propria pagina social Facebook poi riprese e pubblicate dal giornale quotidiano Roma – Il Giornale di Napoli nell'articolo del 06/03/2018 dal titolo "Lagonegro: sogno e veleni nella rincorsa" che hanno leso l'onore, il decoro e il prestigio non solo della L.N.D. – Comitato Regionale Basilicata quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, (matricola 915904) in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal Presidente Sig. Sergio MAURO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio MAURO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Sergio MAURO e di € 600,00 (SEICENTO/00) di ammenda per la società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 174/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 381 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe TORTORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE TORTORA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la S.S.D. AVEZZANO CALCIO AR.L., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 84, punto a), del 12 agosto 2016 della L.N.D. e agli artt. 93 e 94 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, in data 8 agosto 2016 due accordi economici di cui il primo, ritualmente depositato presso gli uffici federali, prevedeva un premio di tesseramento pari ad € 10.000,00 mentre il secondo, non depositato, prevedeva la corresponsione forfetaria di € 20.000,00 in caso di esonero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe TORTORA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di squalifica, convertiti parzialmente in 15 giorni di squalifica ed € 1.500,00 di ammenda per il Sig. Giuseppe TORTORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini